

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1967

(112^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, numero 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale dell'Amministrazione stessa » (2004) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2023, 2024, 2025, 2028
CONTI	2025, 2027
FERRERI, <i>relatore</i>	2024, 2025
GIGLIOTTI	2025, 2027
MARTINELLI	2024, 2026, 2027
RODA	2025, 2027
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2025, 2027

La seduta è aperta alle ore 18,10.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Mac-carrone, Maier, Martinelli, Militerni, Pellegrino, Pesenti, Roda, Salari e Trabucchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi Athos.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale dell'Amministrazione stessa » (2004)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale dell'Amministrazione stessa ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I limiti originari di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sono elevati di centoventi volte.

F E R R E R I, *relatore*. L'articolo unico del disegno di legge tende ad aggiornare certi valori indicati dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, nel quale, per delega del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, sono elencate le operazioni il cui compimento è in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o rientrano nelle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale dell'Amministrazione stessa, e che trovano riferimento negli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452.

L'articolo 5 consta di vari numeri. Quelli che c'interessano, cioè quelli cui si riferisce l'elevazione di 120 volte delle somme in essi indicate, sono: il numero 6, il quale parla di progetti per nuove costruzioni, per miglioramento di immobili, per impianti e lavori, quando l'importo superi le lire 50.000 (che ora si considerano elevate a lire 6 milioni), limite entro il quale è necessario attribuire al Consiglio di amministrazione dei Monopoli dello Stato la facoltà di decidere; il numero 11, sempre dell'articolo 5, riguarda i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata, il cui importo superi le lire 100.000 (che ora dovrebbero essere ragguagliate a lire 12.000.000) e contratti a trattativa privata il cui importo superi le 50.000 lire (adesso lire 6.000.000). Il numero 13, ha per oggetto l'istituzione di liti attive giudiziarie: quando il valore dell'oggetto controverso superi le lire 50.000 dovrebbe essere sempre sentito il Consiglio di amministrazione. Infine il numero 12 dell'articolo 5 si riferisce a lavori da fare in economia quando la stima dell'esecuzione del servizio superi le lire 30.000 (che adesso diventerebbero lire 3.600.000).

L'articolo 7 dello stesso decreto 29 dicembre 1927 riguarda le attribuzioni che derivano al direttore generale e sono in relazione a quelle conferite dall'articolo 5 al Consiglio di amministrazione, ma riguardanti spese contenute al di sotto dei limiti fissati nello stesso articolo 5.

L'articolo 14 si riferisce a progetti di lavori da eseguirsi tanto in economia che in appalto, che vengono approvati dal direttore generale fino all'importo di lire 50.000 e per importi superiori dal Ministro delle finanze su deliberazione del Consiglio di amministrazione; importo che oggi è stato rivalutato in lire 6.000.000.

Infine l'articolo 16 dà facoltà all'Amministrazione dei monopoli di eseguire in economia lavori, servizi o forniture delle aziende dipendenti, sempre che l'importo complessivo di essi non superi le lire 500.000. In questo caso la facoltà è lasciata sempre al direttore generale. Detto importo viene oggi rivalutato a lire 60.000.000.

Questo è il contenuto dell'articolo unico del disegno di legge in esame. Nella relazione si fa riferimento a una legge del 10 dicembre 1953, n. 936, che avrebbe già elevato di sessanta volte i limiti di valore originari di somme comunque indicate nelle leggi e regolamenti speciali e nella legge della Corte dei conti. Questa legge, di carattere generale, era stata applicata anche per i valori indicati nel regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452. Adesso però il disegno di legge che abbiamo sott'occhio in un certo senso prescinde da quella norma di carattere generale della legge 10 dicembre 1953 perchè stabilisce, per i limiti di valore originali di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 la elevazione di 120 volte. Non risultandomi comunque che per queste formule siano sorte dispute o incertezze durante tutto il tempo della loro applicazione, mi pare di poter proporre l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. La legge 10 dicembre 1953, n. 936, cosa stabilisce al riguardo?

M A R T I N E L L I. L'articolo 1 dice: « Sono elevati di sessanta volte i limiti ori-

ginari comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e regolamenti di contabilità speciali eccetera»: qui invece si dispongono, come ha chiarito bene il relatore, delle elevazioni particolari da sessanta a centoventi volte, limitatamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

FERRERI, *relatore*. ... quindi prescindendo dalle disposizioni generali della citata legge 10 dicembre 1953, n. 936.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 16 è compreso in questa legge del 1953; quindi la somma di lire 500.000 era stata già elevata di sessanta volte; adesso si dovrebbe elevare di altre sessanta.

FERRERI, *relatore*. Quindi il doppio di quello che era prima. Si prescinde dalla legge di carattere generale e si fa, in questo disegno di legge, riferimento alla valutazione originaria prevista dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, perchè la legge di carattere generale resta ferma, in quanto si riferisce anche a molte altre indicazioni di valori.

PRESIDENTE. Ma l'articolo unico stabilisce che « i limiti originari di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sono elevati di centoventi volte »; e poichè resta in piedi la legge del 1953...

CONTI. ... per le altre voci.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo disegno di legge si richiama soltanto al regio decreto del 29 dicembre 1927, n. 2452, cioè a quel che riguarda i monopoli, e dice che i valori originari sono elevati di centoventi volte.

PRESIDENTE. Ma se non abrogiamo la legge del 1953 facciamo due moltiplicazioni di valori.

CONTI. Se facciamo riferimento ai limiti originari di valore e li moltiplichiamo per 120 il risultato è lo stesso.

GIGLIOTTI. Noi non siamo contrari al disegno di legge, perchè questi aumenti di valore sono da porsi in relazione alla svalutazione della moneta. In questa maniera, però, noi implicitamente riconosciamo che la svalutazione della lira, dal 1927 ad oggi, è di 120 volte; ma non so se sia il caso di aumentare tali valori di 120 volte o in misura inferiore, poichè già nel 1953 l'aumento era stato di 60 volte. Quindi adesso riconosceremmo che la svalutazione dal 1953 ad oggi è del 100 per cento.

Comunque sarebbe opportuno (e per questo desidererei un chiarimento dal Governo) che come noi eleviamo i valori di cui al regio decreto 29 dicembre 1927, si prenda un provvedimento per quelle disposizioni d'indole generale contemplate nella legge 10 dicembre 1953, n. 936; perchè è un po' assurdo lasciare i limiti di valore contenuti nella citata legge del 1953 a 60 volte e soltanto per i casi contemplati nel citato decreto 29 dicembre 1927 elevarli a 120 volte. Non so se questa misura sia un po' eccessiva e se basti un aumento di cento volte; comunque è palese l'incongruenza per cui rimangono fermi i valori di cui alla legge del 1953 per gli altri casi.

RODA. Ci sono due incongruenze, non tanto per il moltiplicatore che usiamo di 120 volte, quanto per il problema a cui ha accennato acutamente il nostro Presidente. Noi siamo di fronte ad una legge in data 10 dicembre 1953 che aumentava già di 60 volte il parametro dei valori. La domanda che rivolgo al relatore è questa: se per combinazione nella legge suddetta noi abbiamo usato il moltiplicatore 60, allora per qualche altra voce che è inserita in qualche altro articolo che non è menzionato da questo nuovo disegno di legge, abbiamo il paradosso che in certi casi il moltiplicatore è di 60 volte, perchè è rimasto ancorato alla legge del 1953, e in certi altri casi, invece, è diventato — forse giustamente — di 120 volte? Desidererei proprio che mi venisse fugato questo dubbio, altrimenti penso che andiamo a varare una legge imperfetta.

Seconda considerazione: nella relazione governativa — e del resto l'ha confermato egregiamente il relatore — si giustifica que-

sto nuovo moltiplicatore di 120 volte con queste precise parole (attenti bene, è una affermazione governativa): « Tale adeguamento è evidentemente di gran lunga inferiore all'aumento medio generale dei prezzi verificatosi dal 1927 ad oggi ». Intanto c'è da chiedersi: quale aumento medio generale dei prezzi? Gli uffici statistici prendono in considerazione tre ordini di prezzi: prezzi all'ingrosso, prezzi al consumo e il costo della vita, ma è ovvio che in tutte le economie il prezzo all'ingrosso è sempre cresciuto in misura notevolmente inferiore al costo della vita. L'aumento del prezzo al consumo è superiore all'aumento subito dal prezzo all'ingrosso, però sempre notevolmente inferiore a quello del costo della vita. A me sembra che i prezzi al consumo non siano aumentati 120 volte dal 1927 ad oggi. Andiamoci adagio con certe affermazioni, altrimenti ci ritroveremo di fronte anche a casi di rivendicazioni sindacali, e non sarei certamente io il primo a piangere. Ma ad un certo momento un'affermazione di questo tipo potrebbe portarci a delle conseguenze molto più vaste di quanto non siano quelle prodotte da questa leggina, in altri campi.

Un'altra osservazione: io sono un amante delle aste, non quelle che avvengono da noi, ma in altri Paesi civili, cioè chi concorre e offre il prezzo minimo vince. In Italia invece vincere un'asta è come vincere un terno al lotto: è necessario avvicinarsi il più possibile al prezzo base dell'asta; e bisogna lottare con i concorrenti, specialmente in certi concorsi per opere pubbliche, dove c'è gente che si avvicina proprio al prezzo stabilito, anzi tocca proprio quel prezzo. E allora perchè non si usa lo stesso sistema vigente in Germania, in Svizzera, in Francia, in Inghilterra, dove chi offre il prezzo migliore vince la gara?

MARTINELLI. A me sembra che il disegno di legge, nell'illustrazione che il Governo ha presentato, sia chiaramente individuato nella sue finalità. Nel 1953, con la legge 10 dicembre, n. 936, tenuto conto che avevamo ancora dei valori in gran parte ancorati a quello che la lira aveva prima

della seconda guerra mondiale, intervenne un provvedimento che elevava i limiti originari di somme comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato e in altre leggi, di 60 volte. Come avviene sempre quando si fanno gli adeguamenti, si fa una specie di approssimazione che può essere per difetto in taluni casi e per eccesso in altri.

Dice la relazione al disegno di legge numero 2004: « Tale adeguamento è evidentemente di gran lunga inferiore all'aumento medio generale dei prezzi verificatosi dal 1927 ad oggi ». Il senatore Roda chiedeva: quale parametro di prezzi andare a cercare? I prezzi all'ingrosso, i prezzi al consumo, il costo della vita? Io devo dire che il disegno di legge che noi discutiamo riguarda prestazioni, forniture, progetti, servizi, costruzioni di fabbricati, eccetera, e parte dal presupposto che per essi il parametro di 60 volte sui limiti stabiliti nel 1967 è inadeguato e occorre elevarlo a 120 volte. Il limite che più mi ha colpito è quello indicato dall'articolo 16, per lavori in economia, servizi o forniture delle aziende dipendenti, nella misura di 500 mila lire, che, col nuovo parametro di 120 volte, diventerebbero lire 60.000.000. Ma se noi leggiamo bene l'articolo 16 del regio-decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, notiamo che esso riguarda i rapporti dell'Amministrazione dei monopoli con le aziende dipendenti. Dice infatti: « L'Amministrazione dei monopoli ha facoltà di eseguire in economia lavori, servizi o forniture delle aziende dipendenti sempre che l'importo complessivo di essi non superi le lire 500.000 »; cioè siamo nell'ambito delle aziende dipendenti; e la relazione dice che il conservare limiti inadatti impedisce quella « celerità e speditezza che sono indispensabili nella dinamica della attività industriale e commerciale ». Si tratta quindi di un adeguamento che si eleva fino a 60 milioni, ma che riguarda le aziende dipendenti. E allora, se è così, a me pare che senza usare il bilancino particolare che poi sarebbe impossibile applicare, questo raddoppio che da 60 porta a 120 volte l'adeguamento dei valori originari, non sia, in definitiva, che una presa in considerazione

di quello che è stato l'andamento dei valori. Non è che noi oggi, invece di 60, stabilendo il parametro a 90, cambiamo la realtà; la realtà è quella che è.

A me pare quindi che o noi vogliamo discutere qualcuna di queste voci particolari e lasciarle a un valore pari a 60 volte quello originario, o altrimenti, in linea generale, noi dovremmo approvare questo limite rispondente a un concetto di amministrazione non meno controllata, naturalmente, ma più spedita. In questo senso dichiaro che approvo il disegno di legge nel testo governativo.

C O N T I . Senza riallacciarmi alla discussione alla quale involontariamente ci ha richiamato il senatore Roda, discussione che potrebbe essere interessantissima, ma che, nella fattispecie, può anche essere ultronea, faccio una semplicissima osservazione: votando l'articolo unico, c'è da fare, a mio parere, una lievissima variante (e non è farina del mio sacco, poichè rappresenta un po' il pensiero del senatore Trabucchi, che condivido in pieno): nell'ultima frase del citato articolo: « sono elevati di centoventi volte », quel « di » va tolto e in sua vece va messo un « a »: « sono elevati a centoventi volte »; altrimenti potrebbero avvenire casi di questo genere: il limite dei valori originali di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 rimane fisso e si aggiungono altri aumenti per 120 volte; quando, viceversa, si dice: « sono elevati a 120 volte » non c'è l'ombra di dubbio che i detti valori vengono elevati fino al limite di 120. Credo che questa osservazione possa essere condivisa da tutti.

M A R T I N E L L I . È molto più esatto.

G I G L I O T T I . Una buona tecnica legislativa avrebbe consigliato di rivedere la legge 10 dicembre 1953, n. 936 e stabilire quali di queste voci dovevano essere aumentate in una certa misura e quali in altra misura, perchè mi pare non sia una buona tecnica legislativa aumentare a 120 volte alcune voci, in taluni articoli, e lasciare tutte le altre aumentate a 60 volte.

Comunque, fatta questa osservazione ci dichiariamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

R O D A . Pur esprimendo il voto favorevole del mio Gruppo, perchè non vale la pena in questo caso di perdere tempo, mi sono convinto — adesso che sono venuto in possesso di qualche dato statistico — che poco fa la mia memoria non mi tradiva.

Se si fosse fatto riferimento ai valori del 1953, non si sarebbe portato il moltiplicatore da 60 a 120 volte. Infatti, sia pure per imperizia, nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge si fa riferimento all'aumento medio generale dei prezzi, fra prezzi all'ingrosso e prezzi al consumo, dal 1927 ad oggi; ma, con riferimento al 1953, aumentare i limiti di valore da 60 a 120 volte significa moltiplicare per il doppio il parametro della legge del 1953. Infatti l'annuario statistico ci dice che l'aumento dei prezzi all'ingrosso fino al 1965 è stato del 12,3 per cento: non siamo quindi al doppio; mentre per i prezzi al consumo si è assistito ad una ascesa più rapida, perchè si è giunti al 46 per cento. Comunque è chiaro che dal 1953 ad oggi non si giustifica un aumento del cento per cento.

C O N T I . I prezzi dei terreni sono aumentati del 200-250 per cento.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è grato agli onorevoli senatori di ogni parte politica che hanno espresso il loro consenso al disegno di legge presentato, pur offrendo questo vari motivi e spunti per ampie ed interessanti discussioni.

La Commissione si domanda: perchè non rivalutare anche gli altri valori? Io mi farò premura di passare al ministro Colombo questo invito; però c'è da osservare che questo disegno di legge è stato originato dalla necessità, che l'Amministrazione avverte con urgenza, di adeguare ulteriormente i parametri alle esigenze odierne.

Sono d'accordo col senatore Roda che forse un aumento del 120 per cento è discutibile. Si potrebbe basare la discussione su

una pubblicazione che è stata fatta recentemente sulle variazioni del valore della lira dal 1860 in poi e nella quale i prezzi sono rapportati all'oro, all'ingrosso e al minuto.

Però si impone con urgenza il problema di adeguare i valori alle esigenze attuali perchè la situazione odierna dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è ragione e causa di notevole discrasia e di contrasto con le nostre impostazioni. Infatti il mancato adeguamento dei valori trasferisce all'organo superiore le competenze che prima erano dell'organo inferiore, in quanto le pratiche che appartenevano alla competenza del Direttore generale oggi rientrano in quella del Consiglio di amministrazione. In altre parole, è venuta a ridursi la capacità di disporre dei vari organi: si tratta di ripristinarla, per rendere più spedito il funzionamento dell'Azienda dei monopoli di Stato. Noi nel presentare questo disegno di legge siamo stati mossi dall'esigenza di evitare il cumulo di lavoro e delle responsabilità che si è determinato per gli organi centrali, per cui, anzichè operare il decentramento, si arrivava ad un forzato accentramento.

Allora, proprio per essere conseguenti a quello che noi diciamo nel dare responsabi-

lità ai vari organi nel modo più largo possibile, abbiamo presentato questo disegno di legge che cerca di riportare, *grosso modo*, le competenze a quelle che erano nel 1927.

Sono quindi lieto dell'assenso formulato da parte di tutti i commissari e dichiaro di accettare l'emendamento formale presentato dal senatore Conti, inteso a sostituire nell'articolo unico la parola « di » con la parola « a ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento formale presentato dal senatore Conti, tendente a sostituire la parola « di » con la parola « a ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, con la modifica formale testè approvata.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari